

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 274
“L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata “Comunità Terapeutica Residenziale ARCOBALENO”, sita nel Comune di Lecce alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa *“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale, in applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. *“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* prevede:

- all’art. 3, comma 3 che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
 - c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)”*;
- all’art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime*

domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;*
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”.*

Con nota prot. n. 1915/01 del 30/04/2018, consegnata a mano dal legale rappresentante in data 02/05/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento per la struttura denominata “Comunità Terapeutica residenziale ARCOBALENO”, ubicata in Lecce (Prov. Lecce) alla via San Pietro in Lama, Km. 2,5”*, il legale rappresentante della Società *“L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale”*, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

“

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 24 utenti;*
- 2) *l'accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 307 del 23.07.2002 del Dirigente Responsabile del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità ricettiva di n°24 utenti;*
- *che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima*

tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015:76,21%; Anno 2016: 71,45%; Anno 2017: 75,14 %;

- che la superficie (coperta) interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq. 1377,08;
- che la superficie interna della struttura ma non coperta ed adibita allo svolgimento delle attività ergoterapiche è di mq 50.000 (cinquantamila).”,

ed allegandovi:

“

- titolo attestante l'agibilità della struttura;
- ultima pratica antincendio;
- titolo accademico del responsabile della struttura Dott.ssa Addolorata Tessa Montinaro. Più specificatamente: Diploma di Laurea in psicologia del 14 luglio 1998; Diploma di specializzazione in psicoterapia del 27 aprile 2006; Certificato di iscrizione come Psicologo Psicoterapeuta al n° 1512 dell'Albo Professionale della Regione Puglia, Sezione A Prot. n. 1772/18 del 27.04.2018 (Data iscrizione Albo 15.02.01).
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9;
- autocertificazione attestante la conformità delle copie allegate alla presente;
- N° 3 copie documento di identità del dichiarante Dott. Diego Pellé accluse una ad ogni certificazione ai sensi DPR 445 del 28 dicembre 2000.”.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13884 del 24/10/2019 la scrivente Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Società “L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed al Sindaco del Comune di Lecce quanto segue:

“considerato che:

- l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;
- nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;
- l'art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio (...)

(...)”;

- il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. **524 utenti/posti letto**;

- nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura "terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", **n. 24 istanze** di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per **n. 502 utenti/posti letto complessivi**;
- pertanto, l'istanza della Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale", per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.(...)";
- all'art. 9, commi 4 e 5 che:
 4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:
 - a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
 - b) estinzione della persona giuridica autorizzata;
 - c) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
 - e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.
 5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
 - d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione

temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- all'art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento), comma 1 che *“L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*

- all'art. 20, comma 2 che *“Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:*

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);”;

- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*

- all'art. 29, comma 9 che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;*

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte dell'OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all'attualità, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'OTA, da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare), anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

si invita il legale rappresentante della Società “L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, di Lecce a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*

- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti letto denominata "Comunità terapeutica Residenziale ARCOBALENO", ubicata in Lecce, alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5, gestita dalla Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale", finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;**
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 24 posti letto denominata "Comunità terapeutica Residenziale ARCOBALENO", ubicata in Lecce, alla Via San Pietro in Lama, km. 2,5 e gestita dalla Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale", finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

(...)"

Con PEC del 03/02/2020 la "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale" ha trasmesso a questa Sezione autocertificazione antimafia, autocertificazione relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rese dal rappresentante legale e dagli amministratori della società.

Con nota prot. n. U.0090599 del 04/06/2020 ad oggetto "Cooperativa Sociale "L'Arcobaleno" Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto – Lecce, via San Pietro in Lama Km. 2,5". Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019. – PARERE FINALE.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie hanno trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 05/02/2020, comunicando che:

"(...)

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, e visto il parere positivo relativo ai requisiti organizzativi e funzionali espresso dal Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020 acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 0028981 del 13/02/2020 (si allega copia) si ritiene che la struttura Cooperativa Sociale denominata "L'Arcobaleno" Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto ubicata in Lecce, via San Pietro in Lama Km. 2,5, incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019, possedga i requisiti previsti dal R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii. per essere autorizzata ed accreditata come Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto."

Successivamente, con nota prot. n. U.0152038 del 16/09/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale" ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL LE, ad oggetto "Cooperativa Sociale "L'Arcobaleno" Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R.

n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto - Lecce, Via San Pietro in Lama Km. 2+500. Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019 – INTEGRAZIONE PARERE FINALE ALLA REGIONE.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della ASL TA ha comunicato quanto segue:

“(…)In data 04.06.2020 con nota prot. 0090599, questa Direzione Dipartimentale ha proposto il proprio parere, a termine dell’iter di verifica.

Il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, ha chiesto l’integrazione del parere relativamente al Manuale di Accreditamento di cui al Reg. Reg. 16 del 23.07.2019 Fase PLAN.

Con nota del 29.07.2020 prot. 016438, questo Dipartimento di Prevenzione, a seguito della valutazione DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN MERITO AL Manuale di Accreditamento da redigersi secondo quanto riportato dal reg. Reg. n. 16/2019, ha comunicato al rappresentante legale della Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale ubicata in Lecce, Via San Pietro in Lama Km. 2+500 denominata “L’Arcobaleno”, che l’impostazione del Manuale di Accreditamento per quanto attiene la “Fase Plan” non è in linea con quanto riportato nel citat Reg. Reg. n. 16/2019, ricordando che lo stesso deve essere sviluppato rispetto agli 8 criteri, i requisiti e le evidenze, definiti anche con le Griglie inviate attraverso l’autovalutazione, fermo restando la specifica dei relativi requisiti ed evidenze adottate.

Successivamente la struttura ha integrato quanto richiesto.

Pertanto si riporta qui di seguito il parere definitivo.

Requisiti Generali

La struttura ha adottato “Il Manuale di Accreditamento” conformemente a quanto statuito del Reg. Reg. n. 16/2019 “Fase Plan” e sono state allegate anche le relative griglie di autovalutazione consegnate alla Regione e all’ARESS Servizio Q.U.O.T.A.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto ubicata in lecce Via san Pietro in lama km. 2+500, denominata “L’Arcoaleno”.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

Si rimanda al parere Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020 acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 0028981 del 13-02.2020, con il quale ha espresso proprio parere positivo per quanto attiene i requisiti organizzativi e funzionali (si allega copia) che diventa parte integrante del presente verbale.

CONCLUSIONI

Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato, e visto il parere positivo relativo ai requisiti organizzativi e funzionali espresso dal Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di LECCE prot. 001724 del 13.02.2020 (si allega copia) si ritiene che la struttura Cooperativa Sociale denominata “L’Arcobaleno” Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto ubicata in lecce Via San Pietro in lama km. 2,500, incarico Regione Puglia Dipartimento promozione della salute prot. A00_183/13884 del 24.10.2019, possieda i

requisiti previsti dal r.r. n. 10/2017 ss.mm.ii. per essere autorizzata ed accreditata come Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 24 posti letto.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, il cui legale rappresentante è il Sig. Diego Pellé, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti denominata “L’Arcobaleno”, sita nel Comune di Lecce alla Via san Pietro in Lama, km. 2,5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.sse Addolorata Tessa Montinaro, nata il (omissis), laureata in Psicologia ed iscritta all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Lecce al numero 1512 dal 15/02/2001, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche", dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale" di Lecce, il cui legale rappresentante è il Sig. Diego Pellé, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 24 posti denominata "L'Arcobaleno", sita nel Comune di Lecce alla Via san Pietro in Lama, km. 2,5, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.sse Addolorata Tessa Montinaro, nata il (*omissis*), laureata in Psicologia ed iscritta all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Lecce al numero 1512 dal 15/02/2001, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale" di Lecce è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Società "L'Arcobaleno società Cooperativa Sociale" di Lecce, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";

- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale” di Lecce, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società “L’Arcobaleno società Cooperativa Sociale”, Via San Pietro in Lama, km. 2,500, Lecce;
 - al Direttore Generale dell’ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)